

Legge regionale 09 novembre 1998 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

**Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.**

### **Sezione III**

*Norme in materia di grande distribuzione*

#### **Art. 114**

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 8, comma 26, L. R. 13/2002

**2** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 23, comma 8, L. R. 12/2003

#### **Art. 115**

*(Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio)*

**1.** Nei confronti delle imprese richiedenti autorizzazioni per esercizi di grande distribuzione, le quali abbiano ottenuto da almeno ventiquattro mesi il nullaosta della Giunta regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990 e non abbiano provveduto all'attivazione del relativo esercizio commerciale, è prevista la decadenza automatica del nullaosta concesso.

#### **Art. 116**

( ABROGATO )

(2)

Note:

**1** Comma 3 abrogato da art. 48, comma 2, L. R. 18/2003

**2** Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 29/2005 , per sopravvenuta nuova disciplina della materia.